



Losanna, 13 marzo 2024

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 27 febbraio 2024 ([5A 911/2023](#))

Figlia collocata in un istituto dopo il parto – Il Tribunale federale respinge il ricorso della madre

Il Tribunale federale respinge il ricorso di una madre la cui figlia, nata prematuramente, è stata provvisoriamente collocata in un istituto poco dopo la sua nascita. Nel confermare la misura pronunciata dalla Giudicatura di pace del distretto di Losanna, il Tribunale cantonale vodese ha tenuto conto di tutti i fatti rilevanti e ha a ragione considerato che, alla luce delle circostanze concrete, al momento il collocamento extra-familiare rappresentasse l'unica soluzione possibile. Nel contempo, nella sua sentenza il Tribunale federale sottolinea nondimeno che alla madre devono essere consentiti contatti personali più frequenti con sua figlia.

La donna, che vive sola, aveva fatto ricorso alla inseminazione artificiale in Danimarca. La bambina è nata prematura a fine maggio 2023 a seguito di un ricovero d'urgenza della madre presso il Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) di Losanna. Tre giorni dopo il parto, un'équipe specializzata di medici del CHUV si è rivolta alla Giudicatura di pace del distretto di Losanna e all'Ufficio regionale di protezione dei minori. Essa ha segnalato che l'équipe medica e infermieristica del reparto di neonatologia e maternità del CHUV aveva osservato che la madre aveva difficoltà a riconoscere e soddisfare i bisogni della neonata e a comprendere i consigli dispensabile dal personale infermieristico. Ha inoltre evidenziato alcuni comportamenti concernenti la madre che destavano preoccupazione. Il 2 giugno 2023 l'Ufficio di protezione dei minori ha disposto con urgenza il collocamento provvisorio della neonata nel reparto maternità

del CHUV. Il 5 giugno, con un provvedimento d'urgenza, la Giudicatura di pace ha privato in via provvisoria la madre del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia e ha affidato un mandato provvisorio di collocamento e di custodia alla Direzione generale per l'infanzia e la gioventù del Canton Vaud (DGEJ). La neonata è stata accolta in un istituto a Losanna. Diversi rapporti sono stati stilati all'attenzione della Giudicatura di pace. Su questa base e dopo aver proceduto a delle audizioni (segnatamente della madre e di sua sorella), la Giudicatura di pace ha disposto il mantenimento delle misure provvisoriale. Il Tribunale cantonale vodese ha respinto il ricorso della madre a fine ottobre 2023. Esso disponeva inoltre di un certificato medico di uno psichiatra consultato due volte dalla madre e di una presa di posizione della DGEJ.

Il Tribunale federale respinge il ricorso della madre. Nella misura in cui è ricevibile, la critica della ricorrente riguardo all'accertamento dei fatti operato dal Tribunale cantonale è infondata. Quest'ultimo ha riassunto correttamente i fatti invocati dalla ricorrente e li ha esaminati e apprezzati in maniera esaustiva. Nella sua decisione ha in particolare accordato una importanza decisiva a quanto segue: la segnalazione dell'équipe medica specializzata del CHUV che ha dato origine alla procedura si basava su osservazioni concrete del personale curante dell'ospedale; le conclusioni dei medici hanno trovato conferma nel rapporto comune dell'ufficio di protezione dei minori e della DGEJ, nel quale sono state evidenziate anche le preoccupazioni delle educatrici dell'istituto; questi elementi sono poi stati confermati dalle determinazioni delle due rappresentanti della DGEJ presentate dinanzi al Tribunale; infine, constatazioni concordanti risultavano anche dal rapporto della ginecologa della ricorrente.

Il collocamento extra-familiare si rivela altresì proporzionale. Non risulta arbitrario che il Tribunale cantonale l'abbia preferito ad una misura meno incisiva, come ad esempio una curatela. Vero è che la precedente istanza non si è espressa sulla possibilità di fornire alla madre un aiuto 24 ore su 24. Una rappresentante della DGEJ e la Giudicatura di pace l'avevano nondimeno escluso valutando che esso avrebbe implicato tre persone curanti a tempo pieno. La misura provvisoria deve quindi essere mantenuta, precisando tuttavia quanto segue. Il mandato richiede in particolare alla DGEJ di vegliare a che tra la madre e la figlia venga progressivamente instaurato un rapporto durevole. Tale obiettivo è perseguibile unicamente attraverso il contatto fisico, per cui è indispensabile aumentare gradualmente la frequenza delle visite della madre. I problemi di organizzazione adottati per giustificare l'attuale limitazione del numero delle visite accompagnate a due per settimana non sono suscettibili di giustificare a lungo termine la restrizione dei diritti parentali causata dal collocamento.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 13 marzo 2024 sul sito www.tribunale-federale.ch: *Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 2000 > inserendo [5A_911/2023](#).*